

LINEE GUIDA E CRITERI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione giunta n.142 del 09.11.2021.

Qualora ammissibili, le agevolazioni in forma di sussidi sono concesse quali aiuti in regime *de minimis* e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

ART.2 – OGGETTO DEL SUSSIDIO

Oggetto del sussidio è l'integrazione del reddito derivante dalle attività che sono state pesantemente colpite dagli effetti della crisi dovuta all'epidemia da Covid-19. Il sussidio è erogato in forma di contributo a fondo perduto, una tantum e per un importo di massimo di € 1.000,00 per ciascuna attività (con un ammontare di risorse disponibili pari ad € 24.000,00). L'importo sarà ripartito sul base del numero di domande pervenute tenuto conto del limite massimo di € 1.000,00 e della disponibilità complessiva di € 24.000,00.

ART.3 – BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

Possono presentare domanda le imprese regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio che soddisfino i seguenti requisiti:

- Essere attive alla data del 01.01.2021 ed ancora in attività alla data di richiesta del contributo;
- Avere **sede operativa nel Comune di Gaiarine**, intesa come luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale, che può anche non coincidere con la sede legale o con il domicilio fiscale del titolare;
- L'attività economica per la quale viene richiesto il contributo deve costituire **la fonte principale di reddito** per il soggetto che richiede il contributo (inteso come soggetto che sottoscrive la domanda di contributo);
- Aver subito **una riduzione di fatturato pari almeno al 20%** nel primo trimestre 2021 (dal 01/01/2021 al 31/03/2021) rispetto al primo trimestre 2020 (dal 01/01/2020 al 31/03/2020);
- Aver subito un numero di **giorni complessivi di chiusura** (intera giornata) della propria attività nel periodo 01/10/2020-02/05/2021 dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dei diversi decreti prodotti da Stato e Regione per il contenimento dell'emergenza e che hanno impattato sul proprio codice ATECO **non inferiore a 15** giorni;
- Non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2020;
- Non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Il Legale Rappresentante, il soggetto proponente o i soggetti con poteri di rappresentanza, devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
- Rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Non avere contenziosi di alcun genere con il Comune di Gaiarine;

Inoltre le attività richiedenti devono essere ricomprese in una delle seguenti categorie di beneficiari, la cui attività è stata sospesa o comunque fortemente limitata durante la permanenza nelle cosiddette zone arancione (scenario di elevata gravità e con livello di rischio alto) e rossa (scenario di massima gravità e con livello di rischio alto):

- a) Attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare nell'ambito degli esercizi di vicinato, escluso il commercio elettronico;
- b) Attività rientranti fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, tatuatori, piercer, istituti di bellezza e centri benessere);
- c) Attività rientranti fra i servizi di ristorazione (es. ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie);
- d) Attività artigianali di prossimità rientranti tra l'artigianato artistico, tradizionale dell'abbigliamento su misura (bottega artigiana: es. calzolaio, tappezziere, orafo, sartoria, restauro mobili);
- e) Servizi per l'intrattenimento, la socializzazione e il tempo libero (es. palestre, agenzie viaggi);
- f) Strutture ricettive ad esclusione delle locazioni turistiche e delle tipologie non imprenditoriali;
- g) Attività rientranti tra i servizi inerenti la cura degli animali da compagnia (es. toelettatura);
- h) Agriturismo e alberghi.

ARTICOLO 4 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo verrà assegnato tramite bando pubblico su istanza degli interessati. Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. È ammessa anche la domanda fatta a mezzo soggetto delegato (libero professionista o associazione di categoria).

ARTICOLO 5 – CONCESSIONE – LIQUIDAZIONE DEL SUSSIDIO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La liquidazione del sussidio spettante è disposta con determina del responsabile sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di bilancio e l'ammontare del sussidio è stabilito in un massimo di € 1.000,00 (e ripartito in base al numero di domande pervenute e ritenute ammissibili).

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Il contributo è cumulabile con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013; pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa (€ 200.000,00 in tre anni).

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI E SANZIONI

L'ufficio competente effettua controlli a campione e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omissivo di fornire le informazioni dovute. Fermo restando quando disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione oltre alle eventuali conseguenze penali. L'intero procedimento di controllo e l'eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall'ufficio.